Tax credit investimenti, date e acconti guidano i modelli Redditi 2021

ADOBESTOCK

Dichiarazioni

Regole al bivio per acquisti eseguiti dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021

Tra beni ordinari e 4.0 si guarda anche ai tempi dell'interconnessione

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, nella versione riformulata dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), si applica agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e si pone in continuità con la precedente agevolazione prevista dalla legge 168/2019 (legge di Bilancio 2020).

La concatenazione tra le due misure ha trovato nella circolare 9/E/2021 i chiarimenti dell'Agenzia, ai quali si sono poi affiancate le risposte a interpello su casi concreti. Nonostante ciò, le varie situazioni possibili necessitano di un'attenta verifica della normativa applicabile e della documentazione a supporto, per non incorrere in errori, anche nell'indicazione nel quadro RU del modello Redditi Sc.

L'agevolazione applicabile

Il credito ex legge 178/2020 spetta per gli investimenti fatti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto. Quindi, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 si crea una sovrapposizione con la disciplina precedente (ex legge 160/2019). Di conseguenza:

1. per gli investimenti per i quali al 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%, si applica la normativa 2020;
2. per gli investimenti per i quali al 16 novembre 2020 non risultino verificate tali condizioni, si applica la nuova disciplina 2021.

Questa "spaccatura" è stata confermata dalle risposte a interpello 602 e 603 del 2021, precisando che la distinzione si applica solo per investimenti eseguiti dopo il 16 novembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.

La spesa agevolabile

Il costo da agevolare è determinato in base all'articolo 110 del Tuir e, quindi, al lordo degli oneri accessori di diretta imputazione (progettazione, trasporto, dazi doganali, installazione, onorari perizie, montaggio e posa in opera). Inoltre, il costo va preso al lordo di eventuali contributi in conto impianti (circolare 4/E/2017).

Nella circolare 9/E/2021 è stato altresì illustrato il corretto comportamento in presenza di Iva indetraibile: in particolare, concorre al formare il costo l'Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile (articoli 19-bis.1 e 36-bis del Dpr 633/1972); non rileva, invece, l'Iva parzialmente indetraibile da pro rata (articolo 19, comma 5).

I tempi dell'interconnessione

Per i beni ordinari è possibile fruire del credito d'imposta fin dalla loro entrata in funzione; per quelli 4.0, invece, a partire dall'anno di avvenuta interconnessione (legge 178/2020). La citata circolare 9/E ha precisato che se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del tax credit generale per la parte spettante. In tal caso, l'ammontare del credito d'imposta in misura piena, successivamente fruibile dall'anno di interconnessione, dovrà essere decurtato di quanto già beneficiato in precedenza. Tale valore – al netto del credito già fruito – sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

La documentazione necessaria

Le fatture devono contenere l'indicazione della norma di riferimento, altrimenti l'agevolazione è revocata. L'Agenzia ha chiarito che è possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposte 438 e 439 del 2020, e circolare 9/E/21). Se la fattura è cartacea, l'acquirente potrà riportare la dicitura su ciascun documento con scrittura indelebile o mediante un timbro. Se, invece, le fatture sono in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con scrittura indelebile, il riferimento normativo, oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Il beneficio è comunque subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e degli obblighi contributivi (Durc in corso di validità al momento di fruire del credito).

Per gli investimenti 4.0 è richiesta una perizia tecnica asseverata (non più semplice, ex legge 160/2019) di un ingegnere o un perito iscritto nel rispettivo albo, o un attestato di conformità di un ente accreditato. Per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, basta una dichiarazione del legale rappresentante della società, in base al Dpr 445/2000. Resta inteso che, a prescindere dalla documentazione ufficiale, è opportuno avvalersi del supporto dei fornitori tenuto conto delle caratteristiche tecniche richieste per fruire dell'agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Il bene strumentale ordinario

A fine novembre 2020, la società Alfa ha acquistato un macchinario, qualificato come bene strumentale "ordinario", destinato al proprio impianto produttivo sito in Lombardia, per costo di 400.000 euro.
L'acquisto rientra tra gli investimenti per i quali è possibile fruire del credito d'imposta per i beni strumentali ex legge 178/2020, tenuto conto della relativa decorrenza dal 16 novembre 2020.
Poiché l'investimento è stato eseguito dopo tale data, l'indicazione può essere effettuata nel modello Redditi 2021.
Il credito d'imposta è determinato in misura pari a 40.000 euro (400.000 x 10%).
La compilazione del quadro RU del modello Redditi Sc della società Alfa è la seguente:

SEZIONE I **Crediti d'imposta** (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante — Bonus beni strumentali ex L. 178/2020 — Codice credito: L 3
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione — ,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) — ,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E 3 40.000,00)
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 — ,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini — Ritenute 1 ,00; IVA (Periodici e acconti) 2 ,00; IVA (Saldo) 3 ,00; IRES (Acconti) 4 ,00; IRES (Saldo) 5 ,00; Imposta sostitutiva 6 ,00; IRAP 7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato — ,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) — Art. 1260 c.c. 1 ,00; Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) — ,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso — ,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — Vedere istruzioni 1; 2 ,00

La società Alfa è tenuta anche a compilare il rigo RU130 («Investimenti in beni strumentali 2021») del modello Redditi Sc 2021, al fine di indicare l'importo dell'investimento effettuato nel corso del periodo d'imposta 2020.
In questo rigo dovranno essere riportati i dati relativi al costo agevolabile riferito a tale periodo d'imposta, in relazione al quale viene calcolato l'ammontare del credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 del medesimo modello Redditi Sc 2021.

	Investimenti c.1054				
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici avv.	Soggetti con ricavi < 5 mln	
RU130 Investimenti beni strumentali 2021	1 400.000,00	2 ,00	3 ,00	4	
			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058	
			5 ,00	6 ,00	